



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza n. TE/P2006014808 del 20 dicembre 2006, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma (CF. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di un nuovo elettrodotto a 380 kV denominato "Sorgente - Rizziconi", in doppia terna, parte in cavo sottomarino, parte in cavo terrestre e parte in linea aerea, nel territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che i tratti aerei del suddetto elettrodotto rientrano nelle categorie di



opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che il progetto dei suddetti interventi è stato, pertanto, sottoposto, per la prescritta procedura, alle Amministrazioni competenti, con nota n. TE/P2006014809 del 20 dicembre 2006;

VISTA la nota n. TE/P2007012614 del 19 ottobre 2007, con la quale la Società Terna S.p.A., nel segnalare l'urgenza di assicurare, sia pure in via transitoria e con esercizio a tensione ridotta, un minimo potenziamento dell'interconnessione tra la Sicilia e il Continente, ha chiesto, nelle more della definizione della suddetta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di anticipare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del tratto "Villafranca Tirrena – Scilla" del nuovo elettrodotto a 380 kV "Sorgente – Rizziconi", non soggetto a VIA;

VISTO il decreto n. 239/EL-76/82/2009 del 20 febbraio 2009 con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio delle stesse;

VISTO il decreto n. 239/EL-76/113/2010 dell'8 luglio 2010, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle rimanenti opere, e precisamente, i tratti aerei "Sorgente – Villafranca Tirrena" e "Scilla – Rizziconi" dell'elettrodotto a 380 kV "Sorgente – Rizziconi", nonché delle relative opere connesse ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 del suddetto decreto con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dall'8 luglio 2010, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA l'istanza n. TRISPA/P20150000610 del 29 gennaio 2015, con la quale la Terna S.p.A., per il tramite della società Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di tre anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;



VISTO il decreto n. 239/EL-76/113/2010-PR del 25 giugno 2015, con il quale è stata concessa la proroga di due anni per l'ultimazione delle suddette opere;

CONSIDERATO che tra i diversi interventi approvati nel suddetto decreto n. 239/EL-76/113/2010 dell'8 luglio 2010 è previsto, tra l'altro, l'interramento di un tratto dell'esistente elettrodotto aereo a 150 kV tra le cabine primarie (C.P.) di "Pace del Mela" e di "Villafranca" e più precisamente nella parte del tracciato in uscita dalla C.P. di "Pace del Mela", per una lunghezza complessiva di circa 2,5 km, in comune di Pace del Mela (ME);

VISTA la nota n. TRISPA/P20160004578 del 13 settembre 2016, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., ha segnalato alcune criticità emerse nella fase di realizzazione del suddetto tratto in cavo dovute essenzialmente all'interessamento di un'area urbanizzata, la frazione di Giammoro del Comune di Pace del Mela, con presenza di sottoservizi e difficoltà nella gestione della viabilità per l'accesso alle unità abitative durante la fase di cantierizzazione nelle strade interne di comunicazione;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'approvazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, di una variante localizzativa da apportare al progetto approvato con decreto n. 239/EL-76/113/2010 dell'8 luglio 2010 finalizzata a risolvere le suddette criticità e migliorare l'inserimento urbanistico nel rispetto delle esigenze tecniche per la realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera, nonché l'apposizione delle relative misure di salvaguardia;

CONSIDERATO che, la suddetta modifica di tracciato interessa un tratto di circa 1,7 km dall'uscita della C.P. di "Pace del Mela" dell'intero tracciato dell'interramento, che si estende per circa 2,5 km verso la C.P. di "Villafranca";

VISTA la nota prot. n. 7433 del 24 marzo 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il procedimento di approvazione della variante in questione, convocando, al contempo, la seduta della Conferenza di servizi istruttoria, che si è tenuta in data 11 aprile 2017;

VISTA l'istanza n. TE/P20170003390 del 23 maggio 2017, con la quale la società Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito con il suddetto decreto di proroga n. 239/EL-76/113/2010-PR del 25 giugno 2015, la costruzione delle opere



autorizzate, a causa delle suddette criticità realizzative, ha chiesto una ulteriore proroga di due anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che la conclusione delle attività di esproprio e di asservimento delle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui al decreto in oggetto è prevista nei termini temporali già concessi e, quindi, la proroga richiesta riguarda esclusivamente il termine di ultimazione dei lavori;

VISTO il decreto n. 239/EL-76/113/2010-PR2 del 16 giugno 2017, con il quale è stata concessa la proroga di due anni per l'ultimazione delle suddette opere;

VISTO il decreto n. 239/EL-76/113/2010-VL4 del 16 maggio 2018, con il quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato la suddetta variante localizzativa;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190039590 del 31 maggio 2019, con la quale la società Terna S.p.A. ha comunicato che i lavori di realizzazione della suddetta variante sono iniziati in data 26 novembre 2018 e sono attualmente ancora in corso;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, la società Terna S.p.A. ha comunicato di non essere, pertanto, in grado di ultimare la costruzione delle opere autorizzate nel termine stabilito nel citato decreto di proroga n. 239/EL-76/113/2010-PR2 del 16 giugno 2017 e ha chiesto una ulteriore proroga di due anni del termine medesimo;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta nei limiti previsti dalla legge,

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-76/113/2010 dell'8 luglio 2010 per l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle suddette opere, già prorogato di due anni con decreto n. 239/EL-76/113/2010-PR del 25 giugno 2015, e di ulteriori due anni con decreto n. 239/EL-76/113/2010-PR2 del 16 giugno 2017, è prorogato di ulteriori due anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino



Ufficiale della Regione Calabria e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER
I RIFIUTI E
L'INQUINAMENTO

(Dott. Mariano Grillo)